

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione prot. n. 32402 dell'11 marzo 2015 per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Rimini Miramare

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di giugno

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, Codice fiscale 97158180584, d'ora in avanti denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale dott. Alessio Quaranta, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E

la Società AIRimum 2014 S.p.A, codice fiscale 04152860401, Concessionaria, con sede legale in Rimini (RN), Via Flaminia 409, d'ora in avanti denominata "Concessionaria", rappresentata dal Dott. Leonardo Corbucci nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della società

PREMESSO

- 1) che in data 11 marzo 2015 è stata sottoscritta tra l'E.N.A.C. e la società AIRimum 2014 S.r.l., ora AIRimum 2014 S.p.A., la convenzione per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Rimini Miramare;
- 2) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con le note prot. n. 52747 del 20 giugno 2016 e prot. n. DT70177 del 29 luglio 2016, rispettivamente del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro, ha formulato alcune osservazioni sull'affidamento in concessione dell'Aeroporto di



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione prot. n. 32402 dell'11 marzo 2015 per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Rimini Miramare

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di giugno

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, Codice fiscale 97158180584, d'ora in avanti denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale dott. Alessio Quaranta, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E

la Società AIRimum 2014 S.p.A, codice fiscale 04152860401, Concessionaria, con sede legale in Rimini (RN), Via Flaminia 409, d'ora in avanti denominata "Concessionaria", rappresentata dal Dott. Leonardo Corbucci nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della società

PREMESSO

- 1) che in data 11 marzo 2015 è stata sottoscritta tra l'E.N.A.C. e la società AIRimum 2014 S.r.l., ora AIRimum 2014 S.p.A., la convenzione per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Rimini Miramare;
- 2) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con le note prot. n. 52747 del 20 giugno 2016 e prot. n. DT70177 del 29 luglio 2016, rispettivamente del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro, ha formulato alcune osservazioni sull'affidamento in concessione dell'Aeroporto di

Rimini Miramare alla AIRimum 2014 S.p.A.;

- 3) che il Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 35503 del 23 settembre 2016 ha chiesto all'E.N.A.C. di predisporre uno schema di atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata tra E.N.A.C. e AIRimum 2014 S.p.A. nei termini richiesti dalle predette strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) che lo schema di atto aggiuntivo predisposto dall'E.N.A.C. è stato approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispettivamente con le note prot. n. 8094 del 20 aprile 2017 e prot. n. 18501 del 10 maggio 2017;

TUTTO CIO' PREMESSO

si apportano le seguenti modifiche ai sotto riportati articoli della convenzione sottoscritta l'11 marzo 2015:

- nelle premesse è aggiunto dopo il punto 8) il seguente punto "8-bis) che con l'offerta tecnica presentata in sede di gara la società AIRimum 2014 S.p.A. si è impegnata a porre in essere un piano di investimenti trentennale";
- nelle premesse è aggiunto dopo il punto 13) il seguente punto "14) che il dl 133/2014 (cd. "Sblocca Italia) convertito con legge n.164/2014, prevede, al comma 11 dell'art.1 la sottoscrizione di contratti di programma tra ENAC e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale".

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

- è aggiunto dopo il comma 1 sub-comma b) il seguente "sub-comma b-bis) rispettare gli impegni assunti con l'offerta tecnica per la realizzazione del piano trentennale degli investimenti, così come attuati nel contratto di programma di cui al successivo sub-comma b-tris)";
- è aggiunto dopo il comma 1 sub-comma b-bis) il seguente "sub-comma b-tris) sottoscrivere con E.N.A.C. il Contratto di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 11 del decreto legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014".



ART. 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

- il comma 4 del presente articolo viene sostituito con il seguente comma 4: "L' E.N.A.C. verifica con cadenza almeno annuale la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo concessorio, con particolare riguardo alla situazione patrimoniale della Società ed allo stato di solvibilità delle stessa.
- Inoltre l'ENAC verifica l'effettivo raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, entro il quarto esercizio completo successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale di affidamento in concessione della gestione totale, nonché al tendenziale mantenimento delle condizioni di tale equilibrio. L'E.N.A.C. verifica altresì, a consuntivo, la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento e lo stato di attuazione del programma di intervento di cui all'art. 12, co. 2, segnalando eventuali inadempienze ai fini dell'avvio di iniziative di correzione del programma stesso o per l'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti, ovvero, dell'applicazione della penale di cui all'art. 14 della presente convenzione o, se del caso, dell'avvio del procedimento di revoca di cui all'art. 15.

ART. 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

- Il comma 2 del presente articolo viene sostituito con il seguente "comma 2. La Concessionaria, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e l'obbligo di informazione ai fini della vigilanza prevista all'articolo 5, comma 3, presenta all'approvazione dell'E.N.A.C., non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dall'affidamento della concessione di gestione totale, il programma di intervento, comprensivo del Piano degli investimenti, il Piano delle previsioni di traffico, il Piano della qualità e della tutela ambientale e il

Piano economico-finanziario, da realizzare nel quadriennio successivo, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni normative ai sensi dell' articolo 1, comma 11 del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.”

Il presente atto aggiuntivo, che costituisce parte integrante della Convenzione sottoscritta l'11 marzo 2015, è soggetto ad approvazione ministeriale ed è vincolante per l'ENAC a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto interministeriale di affidamento della concessione di gestione totale aeroportuale, mentre vincola la Concessionaria fin dal momento della sottoscrizione dello stesso.

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente atto sono a totale carico della concessionaria.

Roma, 7 giugno 2017

Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile



AIRimum 2014 S.p.A.

